Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Martedì, 2 giugno 1931 - Anno IX** — **Numero 126**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1 2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele **n. 30.** — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, **n. 37.** — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi **n. 20;** F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori **v. S. Pietro** n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana **n. 2.** — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 31: **Società emiliana di esercizi elettrici, in Parma:** Elenco delle obbligazioni 4,50 per cento sorteggiate nella 19ª estrazione del 13 maggio 1931. — **Comune di Borgomanero:** Elenco delle obbligazioni del prestito cittadino 7 per cento sorteggiate nella 1ª estrazione del 27 marzo 1931. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 4 per cento estratte il 15 maggio 1931. — **Compagnia Fondiaria Regionale - Servizio obbligazioni della Compagnia Reale delle ferrovie sarde:** Elenco delle obbligazioni di serie B sorteggiate nella 59ª estrazione del 18 maggio 1931. — **Cartiere di Besozzo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1931. — **Società anonima Fiuggi (Anticolana), in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1931. — **Cotonifici riuniti Fratelli Poma fu Pietro, in Biella:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1931.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 32: **Ministero delle finanze:** 36ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento.

(4006)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 867.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1931, n. 571.

Fusione dei due Istituti d'arte in Urbino in unico Istituto denominato: « Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino - Istituto d'arte per la decorazione e l'illustrazione del libro con annessa scuola d'arte del legno e del ferro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1928, n. 3063, riguardante il Regio istituto d'arte di Urbino;
Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1927, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1927, registro 22, foglio n. 27, riguardante i contributi dello Stato e degli enti locali a favore della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Urbino;
Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino - Istituto d'arte per la decorazione e illustrazione del libro, e la Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di detta città, sono costituiti in un unico istituto sotto la denominazione di « Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino - Istituto d'arte per la decorazione e illustrazione del libro, con annessa scuola d'arte del legno e del ferro ».

Art. 2.

L'onere necessario per il mantenimento dell'Istituto sarà sostenuto dallo Stato con il contributo di L. 80.471,16 previsto a favore della Scuola popolare operaia di arti e mestieri e dal contributo di tre quarti della spesa complessiva prevista dall'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1928, n. 3063, per il Regio istituto d'arte, contributo che in ogni caso non deve superare le L. 198.277,50.

Sugli Enti graveranno i seguenti oneri complessivi:

la provincia di Pesaro e Urbino . . L. 30.319,50
il comune di Urbino . . . . » 32.866,70
il Consiglio provinciale dell'economia di Pesaro . . . . » 5.094 —
l'Amministrazione della Cappella di Urbino . . . . » 2.000 —

Restano inoltre devolute al bilancio dell'Istituto:

1° l'assegno annuo di L. 20.000 a carico del Fondo per il culto a' termini dell'art. 17 alinea *a*) del decreto del commissario Valerio 3 gennaio 1861, n. 705, e dell'art. 4 del successivo decreto 6 gennaio 1861, n. 140;

2° l'assegno annuo di L. 1702,40 a carico del bilancio universitario provinciale a' termini degli articoli 3 e 7 del suddetto decreto 6 gennaio 1861;

3° l'assegno annuo di L. 638,40 a carico del bilancio comunale di Urbino, a' termini del decreto 6 gennaio 1861;

4° l'assegno annuo di L. 1000 a carico dell'Amministrazione del patrimonio del Collegio « Raffaello » di Urbino.

Art. 3.

Il personale titolare attualmente in servizio presso il Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino, sarà assegnato ai posti di ruolo della annessa tabella n. 1 alle condizioni stabilite dall'art. 27, 3° comma, del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214.

Il servizio già prestato dal personale medesimo è riconosciuto valido agli effetti del compimento del periodo di servizio di esperimento di cui alla disposizione anzidetta.

Il personale titolare attualmente in servizio presso la Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Urbino sarà assegnato ai posti di ruolo indicati nella stessa tabella n. 1 secondo le norme del suddetto decreto, previo parere di apposita Commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Il personale titolare stabile che non troverà assegnazione nella tabella suddetta, verrà trasferito ad altre sedi, fermi restando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio.

Art. 4.

Gli alunni del Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino proseguiranno gli studi nel nuovo Istituto, secondo le posizioni scolastiche rispettivamente conseguite.

Gli alunni della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Urbino saranno iscritti ai singoli anni del corso inferiore delle sezioni del legno e del ferro della scuola d'arte annessa al nuovo Istituto, secondo le posizioni scolastiche rispettivamente conseguite nelle corrispondenti sezioni della scuola anzidetta.

Art. 5.

In relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sui contributi di cui all'art. 2 del presente decreto, sarà applicata la riduzione del 12 per cento, limitatamente alle quote dei contributi relativi al pagamento degli assegni e delle retribuzioni al personale.

Art. 6.

È approvato l'annesso statuto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il *Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 125. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino (Regio istituto d'arte per la decorazione e illustrazione del libro con annessa scuola d'arte del legno e del ferro).

Art. 1.

Il Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino per la decorazione e la illustrazione del libro, con annessa scuola d'arte del legno e del ferro, è retto dal presente statuto oltre che dalle disposizioni generali vigenti sugli istituti d'arte e da quelle comuni a tutti gli istituti d'istruzione artistica.

Costituzione dell'Istituto.

Art. 2.

L'Istituto impartisce gli insegnamenti tecnici ed artistici attinenti alla composizione, decorazione e illustrazione del libro ed alle arti del legno e del ferro.

L'insegnamento comprende:

1° un corso inferiore della durata di tre anni per la composizione tipografica e la legatoria del libro;

2° un corso superiore della durata di tre anni per la decorazione e illustrazione del libro;

3° un corso inferiore della durata di tre anni per le arti del legno e del ferro.

Chi supera gli esami di licenza del corso inferiore per la composizione tipografica e la legatoria del libro, consegue il titolo di artiere del libro.

Chi supera gli esami di licenza del corso superiore per la decorazione e illustrazione del libro, consegue il titolo di ornatore del libro.

Chi supera gli esami di licenza della annessa scuola d'arte del legno e del ferro, consegue il titolo di artiere rispettivamente del legno o del ferro.

Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo, la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e lo rappresenta dinanzi all'autorità ed ai privati.

Il Consiglio è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale ed è composto di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale, di un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino, di un rappresentante del comune di Urbino, anche per l'Amministrazione della Cappella musicale di Urbino, di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia di Pesaro e del direttore dell'Istituto.

Il Ministro per l'educazione nazionale potrà aggiungere al Consiglio altri componenti in rappresentanza di enti che

si assumano di concorrere in maniera continuativa al mantenimento dell'Istituto.

Art. 4.

Il Consiglio dura in carica quattro anni: ciascun componente può essere confermato.

Art. 5.

Il presidente è scelto dal Ministro fra i componenti il Consiglio.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 6.

Decadono dall'ufficio e vengono sostituiti quei componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze consecutive.

I componenti del Consiglio, nominati dal Ministro in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 7.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni due mesi; si aduna, inoltre, in seguito a convocazione straordinaria del presidente tutte le volte che sia riconosciuto necessario da lui o dal direttore e sia richiesto da almeno due degli altri componenti.

Le convocazioni porteranno la firma del presidente e del segretario del Consiglio. Esse verranno inviate con almeno 24 ore di preavviso.

Art. 8.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione potranno essere adottate deliberazioni d'urgenza, semprechè il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

In tutte le proposte e deliberazioni del Consiglio di amministrazione che hanno attinenza con l'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e che riguardino il personale, sarà fatta esplicita e particolareggiata menzione del parere dato dal direttore dell'Istituto.

Le deliberazioni da sottoporsi all'approvazione del Ministero debbono essere trasmesse separatamente in copia integrale.

Il direttore funziona da segretario del Consiglio, ed in sua assenza il presidente designa nell'ufficio di segretario un altro dei membri presenti.

Art. 9.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di procedere allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina, per un tempo non superiore a due anni, di un commissario, o di una Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio.

Art. 10.

Possono essere nominati dal Consiglio di amministrazione soci onorari dell'Istituto, persone che abbiano acquistato verso il medesimo particolari benemerenze, ovvero che eccellano per la loro attività artistica.

Tali nomine sono condizionate all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Direttore.

Art. 11.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto ed ha alla sua dipendenza tutto il personale insegnante, tecnico, di amministrazione e di servizio; provvede inoltre alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, rappresenta l'Istituto nei rapporti didattici e corrisponde con il Ministero, con le pubbliche amministrazioni e con i privati, nei limiti delle sue competenze.

Il direttore sarà coadiuvato da due vice direttori: uno per la sezione del libro, l'altro per la sezione scuola d'arte del legno e del ferro. L'incarico della vice direzione è conferito per un triennio dal Ministero su proposta del direttore ad un insegnante delle rispettive sezioni.

Personale insegnante e tecnico.

Art. 12.

Il personale insegnante indicato nell'annessa tabella n. 1, si distingue in professori stabili e professori non stabili.

Per i professori stabili valgono le norme generali vigenti per gli istituti d'arte. I professori non stabili e gli incaricati sono nominati anno per anno su proposta del direttore, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa approvazione del Ministero.

Ai professori non stabili è corrisposta la retribuzione indicata nella annessa tabella n. 1 in dodici rate mensili posticipate.

Art. 13.

Il personale tecnico, indicato nella annessa tabella n. 1, è regolato dalle disposizioni generali vigenti per gli Istituti d'arte.

Esso non può frequentare altri laboratori od averne per proprio conto.

Art. 14.

Il personale insegnante e tecnico ha l'obbligo di prestare la sua opera per l'insegnamento e le esercitazioni inerenti al posto occupato, in conformità degli orari e programmi di studio di ciascuna sezione, secondo gli obblighi previsti nella annessa tabella n. 1.

Ogni insegnante è tenuto a completare l'orario di obbligo prestandosi per l'insegnamento di materie affini o alla esecuzione di lavori didattici che gli vengono affidati dal direttore.

L'orario dell'Istituto è di ore otto giornaliere; quello d'insegnamento di obbligo per il personale è: di ore 12 settimanali per il direttore; di 24 per i professori stabili e di 48 per i capi d'arte stabili.

Segretario.

Art. 15.

Il segretario dell'Istituto attende al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza di ufficio, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici, a tutti i lavori di scrittura, di protocollo e di archivio occorrenti nell'Istituto. Disimpegna l'ufficio di economo e provvede alla tenuta dei registri e delle scritture contabili, dell'inventario dei beni mobili e della contabilità dei magazzini. Dipende direttamente dal direttore, dal quale riceve istruzioni per l'adempimento del suo ufficio.

Il segretario ha anche mansioni di bibliotecario.

Art. 16.

Il segretario è autorizzato dal direttore a rilasciare certificati, estratti di registri e copie di documenti per uso scolastico; tali atti devono portare la firma del direttore o di chi ne fa le veci e del segretario. Di essi sarà tenuta esatta annotazione in apposito registro.

I diplomi di licenza porteranno anche la firma del presidente.

Trattamento economico e di carriera del personale stabile.

Art. 17.

Il personale insegnante, tecnico ed amministrativo dell'Istituto, è assegnato ai gradi per ciascuno indicati nella annessa tabella n. 1 secondo le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e relative estensioni e modificazioni.

Il personale insegnante e tecnico consegue il grado successivo a quello iniziale dopo un triennio di esperimento, trascorso il quale viene confermato, previa ispezione. Viene assegnato a ciascuno degli altri gradi superiori rispettivamente dopo altrettanti periodi di otto anni.

Chi consegue la nomina senza concorso è esentato dall'esperimento e dalla permanenza nel grado relativo.

Il segretario consegue il grado superiore dopo otto anni di permanenza in quello iniziale; agli effetti del collocamento nel grado di segretario è valutato per intero il servizio prestato in altri posti di gruppo *C*.

Personale subalterno.

Art. 18.

I custodi inservienti stabili sono nominati esclusivamente in seguito a concorso dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Valgono per essi le norme relative al personale subalterno dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, anche per ciò che concerne il trattamento economico.

Trattamento di riposo.

Art. 19.

Per il trattamento di riposo del personale insegnante, di amministrazione e di laboratorio, si applicano le disposizioni del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1277.

Per il trattamento di riposo dei custodi inservienti si provvede dal Ministero dell'educazionale nazionale mediante iscrizione ad un Istituto di previdenza a norma dell'art. 1 della convenzione approvata con R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2605.

Consiglio degli insegnanti.

Art. 20.

Il direttore è assistito, per quanto concerne l'andamento tecnico e didattico dell'Istituto, dal Consiglio degli insegnanti, anche non stabili, supplenti ed incaricati.

Al Consiglio degli insegnanti può essere aggregato, per determinati oggetti, il personale delle officine.

Anno scolastico.

Art. 21.

L'anno scolastico comincia il 1° settembre e termina il 30 giugno successivo. Le lezioni hanno inizio il 16 settembre e terminano il 31 maggio.

Le lezioni e le esercitazioni hanno luogo tutti i giorni, tranne le domeniche, i giorni festivi a tutti gli effetti civili, i giorni delle feste nazionali e delle solennità civili, il giorno del Santo Patrono della città sede della scuola, il giorno natalizio di S. M. la Regina ed altri 12 giorni di cui 7 saranno destinati al periodo delle feste natalizie e 5 a quello delle feste pasquali, secondo l'indicazione che sarà fatta ogni anno dal Ministero.

Durante i due mesi di vacanze estive potranno tenersi aperte le officine per le esercitazioni degli alunni, con le modalità e norme che saranno stabilite anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Insegnamento.

Art. 22.

L'insegnamento delle singole materie grafiche e le esercitazioni pratiche, si svolgono collettivamente per gli alunni di tutto l'Istituto, osservando la separazione per corsi, per anni e per arti.

L'insegnamento delle materie teoriche è impartito separatamente agli alunni di ciascun anno di corso; può essere impartito cumulativamente ad alunni di differenti anni di corso per lo svolgimento di quelle parti di programma che siano comuni.

Officine.

Art. 23.

Le officine sono ordinate in modo appropriato alle finalità artistiche e professionali dell'Istituto, sono fornite di mezzi occorrenti alla esecuzione dei lavori propri della composizione, decorazione e illustrazione del libro, secondo i programmi di insegnamento e le necessità dell'industria.

Le officine della sezione Scuola d'arte sono attrezzate per le arti del legno e del ferro.

Quando le condizioni del bilancio lo consentano, potranno, previa approvazione del Ministero, essere aggiunte officine per altri arti.

Le esercitazioni consistono nella esecuzione, in collaborazione fra gli alunni dei due corsi, di lavori professionali.

I prodotti delle officine possono essere posti in vendita.

Le officine ricevono commissioni a pagamento di lavori che, a giudizio del direttore dell'Istituto, siano ritenuti utili ai fini della preparazione artistica e professionale degli alunni.

Non possono riceversi commissioni di carattere puramente commerciale.

Le condizioni di ciascuna commissione sono fissate per iscritto.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti delle officine e dalle commissioni è iscritto nel bilancio dell'Istituto.

All'esecuzione dei lavori delle officine, compresi quelli per commissione, non deve di regola partecipare alcun estraneo all'Istituto, salvo casi eccezionali, nei quali la collaborazione di personale estraneo deve essere approvata preventivamente dal Ministero dell'educazione nazionale.

Alunni.

Art. 24.

Gli alunni hanno l'obbligo della frequenza a tutte le lezioni ed esercitazioni proprie dell'anno di corso cui sono iscritti.

L'alunno che sia assente senza giustificati motivi per più di quindici lezioni è escluso dalla frequenza e dagli esami per tutto l'anno scolastico.

Art. 25.

Il profitto degli alunni nelle materie grafiche e teoriche e nelle relative esercitazioni viene indicato con punti di merito da uno a dieci. Ogni mese viene assegnata una nota complessiva del profitto e della condotta in ciascuna materia di esercitazione.

Il giudizio degli esami è dato parimenti con punti di merito da uno a dieci.

La promozione da un anno all'altro di ciascun corso e la licenza così dal corso inferiore come da quello superiore si conseguono da chi abbia riportato almeno sei punti in ciascuna prova di esame.

Art. 26.

Per le mancanze commesse in iscuola e fuori di scuola gli alunni sono puniti, a seconda della gravità:

a) con l'allontanamento dalla lezione o esercitazione per ordine del professore o del capo d'arte, che ne dànno avviso rispettivamente al direttore o al professore;

b) con la sospensione fino a sei giorni per disposizione del direttore;

c) con la sospensione fino a quindici giorni;

d) con la esclusione dagli esami della prima sessione;

e) con l'espulsione per l'intero anno scolastico e la perdita degli esami di ambedue le sessioni;

f) con l'espulsione definitiva dall'Istituto.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), sono inflitte per deliberazione del Consiglio degli insegnanti e comunicate dal presidente del Consiglio di amministrazione al Ministero dell'educazione nazionale, che ha facoltà di sospendere, modificare o revocare le deliberazioni.

Il Consiglio degli insegnanti, nel caso che abbia inflitto la pena di cui alla lettera *f*), ha facoltà di proporre al Ministero dell'educazione nazionale la espulsione temporanea o definitiva da altre scuole dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 27.

Agli alunni meritevoli possono accordarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il Consiglio degli insegnanti, sovvenzioni a scopo di premio, di sussidio, o come partecipazione agli utili dei lavori delle officine. Tali concessioni possono essere condizionate all'obbligo di impiegare la somma concessa nelle spese degli studi ed al compimento di speciali esercitazioni a scopo istruttivo, anche fuori della sede dell'Istituto.

Quando le sovvenzioni a favore di un alunno durante l'esercizio finanziario superino complessivamente le L. 2000, la deliberazione del Consiglio di amministrazione per ogni maggiore concessione deve essere approvata dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 28.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di dispensare gli alunni di disagiata condizione dal pagamento, in tutto o in parte, delle tasse scolastiche, quando ne siano riconosciuti meritevoli.

Amministrazione.

Art. 29.

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Il Consiglio di amministrazione invia al Ministero entro il 31 marzo il conto preventivo delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo ed entro il 30 settembre il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Al conto preventivo deve essere unita una copia della relativa deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Al conto consuntivo devono essere allegati i documenti giustificativi delle entrate e delle spese ed una copia del conto corrente con l'Istituto od ufficio cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto di conformità dell'Istituto od ufficio anzidetto.

Al conto consuntivo deve essere unito un prospetto della consistenza patrimoniale risultante dall'inventario e delle variazioni in aumento e in diminuzione avvenute durante l'esercizio.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla conservazione ed amministrazione dell'immobile che ha in uso dal demanio e degli altri immobili e mobili che comunque vengano a far parte del patrimonio dell'Istituto o gli siano assegnati in uso.

Tutte le spese di amministrazione, manutenzione, e le spese di riparazione ordinaria e straordinaria dell'immobile demaniale in uso all'Istituto, sono a carico del bilancio di esso.

Art. 31.

L'Istituto non può effettuare acquisti o alienazioni di immobili, sottoporli ad ipoteche, contrarre mutui od altre obbligazioni che impegnino il bilancio per più di un esercizio (tranne i casi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214), accettare donazioni, lasciti o legati se non sia autorizzato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Gli investimenti di capitali e le alienazioni di titoli, di macchine, di materiali o comunque di beni facenti parte del patrimonio dell'Istituto, devono essere preventivamente approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

L'alienazione dei prodotti della scuola è approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna al segretario.

I beni mobili assegnati alle singole scuole od officine sono dati in consegna al rispettivo professore o capo d'arte ivi addetto, che ne rispondono verso l'Amministrazione.

I beni mobili sono dati in consegna alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con l'inventario.

Art. 33.

Il materiale per le lavorazioni è dato in consegna al segretario, che lo custodisce in magazzini e ne fornisce le quantità occorrenti alle necessità delle singole scuole ed officine su richiesta scritta dei professori e capi d'arte, vistata dal direttore.

I prodotti delle scuole ed officine sono dati in consegna al segretario che li custodisce in magazzino.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione uno o più capi d'arte o custodi possono essere incaricati di coadiuvare il segretario, con funzione di magazziniere od altra, nella tenuta dell'inventario e nella custodia dei magazzini.

Art. 34.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere consegnati all'economo i fondi occorrenti per spese di limitata entità da eseguirsi d'urgenza nell'interesse dell'Istituto.

I suddetti prelevamenti non possono superare le L. 2000.

Art. 35.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di concedere compensi a carico del bilancio dell'Istituto per speciali prestazioni, così da parte del personale come da estranei.

La erogazione dei compensi eccedenti le L. 2000 nello stesso esercizio finanziario è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero.

La presente disposizione è applicabile anche nei casi di cui agli articoli 21, ultimo comma, e 23.

Art. 36.

I proventi delle tasse scolastiche indicate nell'annessa tabella n. 2 sono iscritti nel bilancio dell'Istituto.

Art. 37.

Con successivo decreto Ministeriale saranno impartite le norme di carattere amministrativo, didattico e disciplinare per l'applicazione del presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino (Istituto d'arte per la decorazione e illustrazione del libro, con annessa scuola d'arte del legno e del ferro).

TABELLA N. 1.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE.

a) 1 direttore stabile dell'Istituto con l'obbligo dell'insegnamento dei caratteri e della stilistica. Gradi 10°, 9°, 8° e 7° - gruppo *A*.

b) 1 professore stabile di incisione (litografia, xilografia e fregi tipografici). Gradi 10°, 9°, 8° e 7° - gruppo *A*.

c) 1 professore stabile di disegno e figura, con elementi di anatomia, di disegno architettonico ed ornamentale e della illustrazione del libro. Gradi 10°, 9°, 8° e 7° - gruppo *A*.

d) 1 professore stabile di disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva per tutte le sezioni del corso inferiore. Gradi 11°, 10° e 9° - gruppo *A*.

e) 1 professore stabile di lettere italiane, storia e geografia, diritti e doveri e cultura fascista nei corsi inferiori e superiori. Gradi 10°, 9°, 8° e 7°. Gruppo *A*.

f) 1 professore stabile di tecnologia, scienze naturali e matematica nei corsi inferiori e superiori. Gradi 10°, 9°, 8° e 7° - gruppo *A*.

g) 1 professore non stabile di storia dell'arte. Retribuzione annua L. 3850 (ridotta a L. 3388 per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491).

h) 1 professore non stabile di lingua estera. Retribuzione annua L. 3850 (ridotta a L. 3388 per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491).

i) 1 professore stabile di incisione e stampa calcografica. Gradi 10°, 9°, 8° e 7° - gruppo *A*.

l) 1 capo d'arte incisore stabile. Gradi 11°, 10° - gruppo *B*.

m) 1 capo d'arte tipografico macchinista stabile. Gradi 11°, 10° - gruppo *B*.

n) 1 capo d'arte tipografico compositore stabile. Gradi 11°, 10° - gruppo *B*.

o) 1 capo d'arte legatore stabile. Gradi 11°, 10° - gruppo *B*.

p) 1 capo d'arte stabile per la ebanisteria con relativo disegno professionale ed elementi di intaglio nei corsi inferiori. Gradi 12°, 11° - gruppo *B*.

q) 1 capo d'arte stabile per il ferro battuto e relativo disegno professionale per i corsi inferiori. Gradi 12°, 11° - gruppo *B*.

r) 1 sottocapo d'arte stabile per l'arte del ferro nei corsi inferiori. Gradi 12°, 11° - gruppo *B*.

s) 1 segretario economo bibliotecario stabile. Gradi 11°, 10° - gruppo *C*.

t) 3 custodi inservienti stabili.

Gli assegni corrispondenti ai gradi sopra indicati sono stabiliti nella misura stabilita dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

TABELLA N. 2.

TASSE SCOLASTICHE.

Iscrizione e frequenza a ciascun anno dei corsi inferiori	L.	25
Iscrizione e frequenza a ciascun anno dei corsi superiori	»	50
Diploma di licenza del corso inferiore (sezione arti del legno e del ferro)	»	50
Diploma di licenza del corso inferiore (sezione arte del libro)	»	100
Diplomi di licenza del corso superiore	»	150

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 868.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 573.

Approvazione della convenzione aggiuntiva 9 aprile 1931, per la concessione della ferrovia Pracchia-S. Marcello Pistoiese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, ed il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i Nostri decreti 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921,

n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924; nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; 16 agosto 1926, n. 1595, e 2 agosto 1929, n. 2150, convertito in legge 22 dicembre 1930, n. 1752;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1301, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 3 luglio 1917 per la concessione alla « Società Ferrovie Alto Pistoiese » della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Pracchia a San Marcello Pistoiese;

Visto il Nostro decreto 14 agosto 1920, n. 1307, col quale fu approvato l'atto aggiuntivo 12 luglio 1920, a parziale modificazione della predetta convenzione;

Visto il Nostro decreto 27 novembre 1921, col quale la quota di sovvenzione afferente al primo gruppo di opere della ferrovia suddetta fu resa libera dalla riserva del decimo a garanzia dell'esercizio;

Visto il Nostro decreto 11 maggio 1924, n. 854, col quale fu approvato l'atto aggiuntivo 12 aprile 1924 per la determinazione della sovvenzione afferente al 2° gruppo di opere (armamento e completamento) ed all'esercizio della ferrovia in parola;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie di cui all'art. 7 del citato decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 9 aprile 1931-IX, tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società anonima Ferrovie Alto Pistoiese, aggiuntivo alla convenzione 3 luglio 1917 per la concessione della ferrovia Pracchia-San Marcello Pistoiese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 128. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 869.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 566.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Carlo Francioni ».

N. 566. R. decreto 30 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore della signora Fannj Todesco ved. Francioni, per l'istituzione di un premio annuo intitolato al nome di « Carlo Francioni » e da conferirsi a studenti di quella Scuola di perfezionamento in clinica pediatrica.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 870.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 564.

Modificazione dello statuto dell'Istituto agrario Michele di Sangro, Principe di San Severo.

N. 564. R. decreto 30 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate delle modifiche allo statuto organico dell'Istituto agrario Michele di Sangro, Principe di San Severo, approvato con R. decreto 7 dicembre 1927, n. 2314.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 871.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 565.

Erezione in ente morale della Fondazione « Prof. Francesco Semeria » presso il Regio istituto nautico di Savona.

N. 565. R. decreto 30 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Prof. Francesco Semeria » presso il Regio istituto nautico di Savona, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 872.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 567.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Giovanni Perna ».

N. 567. R. decreto 26 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore per l'istituzione del premio « Giovanni Perna » a favore di uno studente di quella Facoltà medica.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1931 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 27 aprile 1931.

Ricostituzione, per l'anno in corso, del Collegio arbitrale di 1° grado in Reggio Calabria per la risoluzione delle controversie in materia di indennità da corrispondersi per espropriazione di suoli nei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1927, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 13 gennaio 1931 e 10 febbraio 1931 dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria in data 30 dicembre 1930 e quella del-

l'Amministrazione provinciale di Catanzaro in data 14 marzo 1931;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1931 dei signori:

Cav. uff. Giovan Domenico Prestia Lamberti, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;

Cav. uff. Francesco Paolo Picone, procuratore del Re presso il tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;

Comm. Ettore Rendola, ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Reggio Calabria per la costruzione e gestione di case economiche e popolari, arbitro ordinario;

Cav. Nicola Troilo, primo ingegnere di sezione del Genio civile per il Servizio terremoto di Messina, arbitro supplente;

Ing. Antonio Barbaro, arbitro ordinario, e ing. Valentino Laganà, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Ing. Luigi Procopio, arbitro ordinario, e ing. Saverio Naty, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Art. 2.

Il predetto Collegio incomincerà a funzionare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1931 - Anno IX Registro 7 Lavori pubblici, foglio 166.

(4018)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Cesare Gentili di Ettore.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Cesare Gentili, nato a Buenos Ayres il 23 marzo 1898 da Ettore e da Beatrice Tarnatti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Cesare Gentili il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 12 maggio 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Cesare Gentili il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4008)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Jolanda Bassani di Girolamo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Jolanda Teresa Vittoria Gerolimina Maria Bassani, nata a Longare il 30 settembre 1901 da Girolamo e da Maria Edvige Bassani, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Jolanda Teresa Gerolimina Maria Bassani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 12 maggio 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Jolanda Teresa Vittoria Gerolimina Maria Bassani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4009)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1931.

Proroga della gestione straordinaria della Congregazione di carità e di altre Opere pie in Reggio Calabria e sostituzione del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1931 col quale si assegnava il termine di mesi quattro, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del Re-

gio decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e delle altre istituzioni, aventi sede nel comune di Reggio Calabria;

Ritenuto che l'attuale commissario comm. De Blasio ha rassegnate le dimissioni dalla carica, per avere assunto altro ufficio;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

a) Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 novembre 1931.

b) In sostituzione dell'attuale commissario comm. avvocato Gaetano De Blasio, la gestione delle indicate Opere pie è affidata al gr. uff. Francesco Foberti, ispettore generale di ragioneria a riposo.

Il prefetto di Reggio Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4010)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1931.
Modificazione dello statuto e del regolamento della Cassa di garanzia e di compensazione presso la Borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione in data 25 febbraio 1930-VIII con la quale il Consiglio provinciale dell'economia di Torino ha proposto modificazioni allo statuto ed al regolamento della Cassa di garanzia e compensazione di quella Borsa merci approvati con decreto Ministeriale 2 settembre 1930-VIII;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Torino viene aggiunto, nelle disposizioni transitorie, il seguente articolo:

Art. 36. — La Presidenza del Consiglio provinciale dell'economia, con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e le foreste, potrà affidare transitoriamente, e fino a quando cioè non sia costituita la Società anonima prevista dall'art. 1 del presente statuto, le funzioni dell'esercizio della Cassa di garanzia e compensazione ad un Istituto bancario noto e accreditato.

La contabilità della Cassa dovrà essere nettamente divisa da quella dell'Istituto.

L'esercizio provvisorio funzionerà sotto il controllo di un Comitato di vigilanza e di un Collegio di revisori, da nominarsi dalla Presidenza del Consiglio provinciale dell'economia, d'accordo con la Banca assuntrice del servizio e non potrà durare oltre due mesi.

Art. 2.

All'art. 8 del regolamento della Cassa di cui sopra viene sostituito il seguente articolo:

Art. 8. — Il diritto di registrazione di cui all'art. 32 del regolamento 2 dicembre 1929, deve essere versato all'atto della richiesta della registrazione nella seguente misura:

a) L. 10 per contratti in cereali;
L. 20 per contratti in sete e bozzoli;
complessivamente tra apertura e chiusura, quando siano a nome di un medesimo operatore iscritto o non iscritto che si compensino nello stesso giorno;

b) L. 20 per contratti a contanti in cereali;
L. 50 per contratti a contanti in sete e bozzoli per ciascun operatore;

c) L. 30 per ogni altra specie di contratti in cereali;
L. 75 per ogni altra specie di contratti in sete e bozzoli; complessivamente tra apertura e chiusura e per ciascuno degli operatori, da versarsi in una sola volta alla registrazione del primo contratto e comprendente quindi l'operazione di chiusura gratuita, sia mediante compensazione con altro contratto, sia mediante consegna o ritiro di merce od altre forme previste dai regolamenti;

d) L. 3 per i cereali e L. 10 per le sete, come importo globale di spese e contributo di borsa sui conti di liquidazione. Per i contratti di cui alla lettera a) il contributo di L. 10 è ridotto a metà, restando invariato quello di L. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(4012)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1931.
Revoca dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il sig. Ferro Aristide fu Luigi venne autorizzato a continuare l'esercizio della professione di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Vista la deliberazione in data 5 maggio 1931 con la quale il Consiglio provinciale dell'economia di Genova dichiara che è venuto a cessare, nei riguardi del suddetto Ferro, il requisito di notoria moralità e correttezza commerciale voluto dalla legge;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 5 maggio 1931-IX, il signor Ferro Aristide è revocato dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(4011)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-168.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gandolfo Dobrila illeg. di Angela ved. Percovich, nata a Chioggia il 3 gennaio 1883 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Percovich Luigia fu Erminio, nato il 13 aprile 1902, figlia;
2. Percovich Narcisa fu Erminio, nata il 4 maggio 1904, figlia;
3. Percovich Ernesto fu Erminio, nato l'11 gennaio 1909, figlio;
4. Percovich Remigio fu Erminio, nato il 1° dicembre 1909, figlio;
5. Percovich Leonello fu Erminio, nato il 4 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2479)

N. 11419-132.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Antonio fu Giacomo e fu Bonavia Matilde, nato a Monfalcone il 14 gennaio 1880 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Peraz Anna di Domenico, nata il 21 settembre 1881, moglie;
2. Pizzignach Stefania di Antonio, nata il 20 febbraio 1903, figlia;
3. Pizzignach Mafalda di Antonio, nata il 1° dicembre 1906, figlia;
4. Pizzignach Libera di Antonio, nata il 6 maggio 1908, figlia;
5. Pizzignach Antonio di Antonio, nato il 1° luglio 1915, figlio;
6. Pizzignach Maria Venere di Antonio, nata l'11 giugno 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2484)

N. 11419-123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Antonio fu Michele e fu Fazzio Caterina, nato a Monfalcone il 22 ottobre 1870 e residente a Monfalcone è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Versegnassi Emilia fu Giuseppe, nata il 20 gennaio 1868, moglie;
2. Pizzignach Aurelia di Antonio, nata il 25 luglio 1903, figlia;
3. Pizzignach Ginestra di Antonio, nata il 24 agosto 1912, figlia;
4. Pizzignach Rinalda Estella di Antonio, nata il 9 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2485)

N. 11419-164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Giuseppe di Emilio e di Colautti Giuseppina, nato a Monfalcone l'8 novembre 1877

e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pacor Ida di Giuseppe, nata il 6 marzo 1900, moglie;
2. Pizzignach Lidi Giuseppina di Giuseppe, nata il 1° maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2486)

N. 11419-121.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Mocolle Vittoria ved. Pizzignach fu Antonio, nata a Slivie il 19 aprile 1888 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pizzignach Ferruccio fu Giuseppe, nato il 27 agosto 1915, figlio;
2. Pizzignach Aldo fu Giuseppe, nato il 24 dicembre 1917, figlio;
3. Pizzignach Valter fu Giuseppe, nato il 19 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2487)

N. 11419-133.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Francesco di Giovanni e di Sgorbissa Caterina, nato a Monfalcone il 17 maggio 1885 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rivolt Maria di Domenico, nata il 19 settembre 1888, moglie;
2. Saranz Marcello di Francesco, nato il 23 settembre 1911, figlio;
3. Saranz Veglia di Francesco, nata il 16 dicembre 1912, figlia;
4. Saranz Elsa di Francesco, nata l'8 giugno 1914, figlia;
5. Saranz Teresa di Francesco, nata il 22 luglio 1916, figlia;
6. Saranz Renato di Francesco, nato l'8 giugno 1918, figlio;
7. Saranz Nerina di Francesco, nata il 18 luglio 1922, figlia;
8. Saranz Ugo di Francesco, nato il 27 agosto 1925, figlio;
9. Saranz Bruno di Francesco, nato il 14 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2488)

N. 3390-100.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Basa Luigi di Giuseppe e di Kofou Anna, nato a Montespino il 9 settembre 1870 e residente a Montespino n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Basa Teresa fu Giuseppe Mrevlje, nata a Montespino l'8 aprile 1872, moglie;

Basa Stefano, nato a Montespino il 17 dicembre 1898, figlio;

Basa Gabriella, nata a Montespino il 12 febbraio 1903, figlia;

Basa Sorko, nato a Montespino il 29 dicembre 1924, figlio;

Basa Francesco, nato a Montespino il 2 ottobre 1908, figlio;

Basa Maria di Giuseppe Saksida, nata a Montespino l'11 ottobre 1899, nuora;

Basa Gabriella di Stefano, nata a Montespino il 5 gennaio 1926, nipote;
Basa Eugenia di Stefano, nata a Montespino il 27 giugno 1927, nipote:
Basa Maria di Stefano, nata a Montespino il 16 luglio 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3178)

N. 3390-96.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baric Maria in Baciar fu Giuseppe e della fu Maria Cante, nata a Dolgrande l'8 settembre 1859 e residente a Comeno, fraz. Dolgrande, 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3179)

N. 3390-95.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baric Francesca ved. Kante fu Andrea e della fu Maria Kuzic, nata a Pliscovizza il 2 agosto 1853 e residente a Comeno, fraz. Sutta, 81, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3180)

N. 3390-94.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baric Maria in Trobec fu Giovanni e della fu Ukmar Margherita, nata a Dolgrande il 20 agosto 1859 e residente a Comeno, fraz. Dolgrande, n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3181)

N. 3390-93.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baric Edoardo fu Luigi e della fu Zlober Giovanna, nato a Villa Craine il 30 giugno 1885 e residente a Comeno n. 70, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baric Maria fu Giuseppe Iurza, nata a Comeno il 7 aprile 1899, moglie;

Baric Alberta, nata a Comeno il 7 dicembre 1923, figlia;

Baric Edoardo, nato a Comeno il 12 dicembre 1926, figlio;

Baric Giuseppe, nato a Comeno il 17 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3182)

N. 3390-70.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Giuseppina ved. Cotic fu Andrea e di Sinigoj Maria, nata a Montespino il 29 maggio 1878 e residente a Montespino, n. 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3183)

N. 3390-71.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Francesco di Andrea e di Bandelj Maria, nato a Montespino il 2 febbraio 1871 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Carolina di Francesco, nata a Montespino l'8 ottobre 1873, moglie;

Bandelj Mario Mattia, nato a Montespino l'8 maggio 1901, figlio;

Bandelj Maria, nata a Montespino il 13 agosto 1906, figlia;

Bandelj Stanislao, nato a Montespino l'8 aprile 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3184)

N. 3390-97.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Basa Giacomo di Giacomo e di Berce Caterina, nato a Montespino il 6 giugno 1895 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Basa Giuseppina di Francesco Basa, nata a Montespino il 24 dicembre 1891, moglie;

Basa Francesco, nato a Montespino il 16 settembre 1920, figlio;

Basa Bened. Giuseppina, nata a Montespino il 21 marzo 1924, figlia;

Basa Maria, nata a Montespino il 29 maggio 1926, figlia;

Basa Giacomo, nato a Montespino il 13 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3185)

N. 2580-190.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Antonio di Antonio e di Marljak Caterina, nato a Gorizia (Biglia) il 21 dicembre 1884 e residente a Gorizia, San Pietro, 315, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Rosalia di Giuseppe Nardin, nata a Biglia il 4 settembre 1885, moglie;

Arcon Eugenio, nato a Biglia il 4 febbraio 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3188)

N. 2580-189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Andrea fu Mattia e della fu Giuseppina Turel, nato a Ville Montevecchio (Montespino) il 17 marzo 1874 e residente a Gorizia, San Pietro, 43, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Maria fu Giuseppe Zuzig, nata a Gorizia il 14 giugno 1878, moglie;

Arcon Maria, nata a Gorizia il 7 maggio 1908, figlia;

Arcon Andrea, nata a Leskovec il 20 marzo 1917, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3189)

N. 2580-206.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Francesco Massimiliano fu Giuseppe e di Giuseppina Batistic, nato a Vertoiba il 1° marzo 1869 e residente a Gorizia, Vertoiba di sotto, 216, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Giovanna Eugenia, nata a Vertoiba il 16 ottobre 1903, figlia;

Arcon Giovanni, nata a Vertoiba il 25 novembre 1905, figlio;

Arcon Milano, nata a Verboiba il 24 ottobre 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3190)

N. 2580-188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Andreicic Maria fu Giovanni e di Kragel Maria Anna, nata a Volzana di Tolmino il 6 marzo

1891 e residente a Gorizia, via Corno, 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andrei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Andreicic Felice fu Giovanni, nato a Volzana il 19 novembre 1903, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3191)

N. 2580-193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Giuseppe fu Mattia e della fu Turel Giuseppina, nato a Ville Montevecchio-Montespino il 7 ottobre 1870 e residente a Gorizia, San Pietro, 55, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Francesca, nata a Gorizia il 18 novembre 1899, figlia;

Arcon Augusto, nato a Gorizia il 7 febbraio 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3192)

N. 2580-194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927 [illegible] n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provi[illegible] le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gen[illegible] 1926, n. 17, sulla restituzione in forma [illegible] cognomi delle famiglie della Venezia Triden[illegible] istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 a[illegible] per la esecuzione del Regio decreto-legge [illegible]ide[illegible]

V[illegible]to l'elenco dei cognomi da restituire in forma itali[illegible] compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Minis[illegible]le;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Giovanni di Giacomo e di Krasan Maria, nato a Vertoiba il 19 agosto 1882 e residente a Gorizia, Vertoiba inf., 155, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Maria di Francesco Faganelj, nata a Vertoiba il 3 ottobre 1886, moglie;

Arcon Vilma, nata a Vertoiba l'11 aprile 1920, figlia;

Arcon Zvonko, nato a Vertoiba il 2 settembre 1923, figlio;

Arcon Camillo, nato a Vertoiba il 26 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3193)

N. 2580-195.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Alberto illeg. di Arcon Maria, nato ad Alessandria d'Egitto il 20 febbraio 1878 e residente a Gorizia, Boccavizza, 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Giuseppina di Giuseppe Batistic, nata a Gorizia-Vertoiba l'11 marzo 1872, moglie;

Arcon Luigi, nato a Biglia il 30 novembre 1903, figlio;

Arcon Arnaldo, nato a Biglia il 7 luglio 1905, figlio;

Arcon Elvira, nata a Biglia l'11 dicembre 1906, figlia;

Arcon Alberto, nato a Biglia il 3 luglio 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzid[illegible]

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3194)

N. 2580-196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Luigi fu Mattia e della fu Turel Giuseppina, nato a Ville Montevecchio (Montespino) il 21 giugno 1875 e residente a Gorizia, San Pietro, 372, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Maria Rosa fu Biagio Cernic, nata a Gorizia il 6 maggio 1910, moglie;

Arcon Albino, nato a Gorizia il 28 gennaio 1910, figlio;

Arcon Abele, nato a Gorizia il 31 agosto 1912, figlio;

Arcon Olga, nata a Gorizia il 12 settembre 1919, figlia;

Arcon Rosalia Anna, nata a Gorizia il 17 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3195)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota 28 maggio 1931, n. 4619-XXI, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1931, n. 545, concernente modifica dell'art. 9 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, circa la composizione del Consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti.

(4023)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze ha presentato, alla Camera dei deputati, nella seduta del 27 maggio 1931, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 159, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1930-31.

(4022)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 117.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.85	Oro	368.56
Svizzera	369.63	Belgrado	33.70
Londra	92.94	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	368.25
Spagna	164.40	Norvegia	5.112
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.539	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.61	Danimarca	5.112
Romania	11.36	Rendita 3.50 %	70.85
Peso Argentino Oro	13.12	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	5.785	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.101	Consolidato 5 %	83 —
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	78.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 138.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 13 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sassari — Intestazione: Virdis rag. Pietro di Antonio, per conto della Congregazione di carità di Usini — Titoli del Debito pubblico: al portatore 12 — Rendita: L. 360, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data: 10 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione: Talamona Umberto di Lodovico, per conto del Pio Ritiro Cerati in Piacenza — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 175, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero d'ordine portato dalla ricevuta: 68 — Data: 29 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Santini Giuseppe fu Antonio, per conto della Compagnia Corpus Domini di Urbino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 5, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3940 — Data: 16 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: Bertini Ciro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 255, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 2[illegible] del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque poss[illegible]ervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima p[illegible]icazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizi[illegible] saranno c[illegible]segnati a chi di ragio[illegible] i nuovi titoli provenienti dalla e[illegible]ita [illegible] restituzione della relativa ricevuta, [illegible] lore.

Roma, 16 maggio 1931 - Anno IX

Il di[illegible]

(3364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 42)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	683782	280 —	Faccioli Giovanni di Rocco, dom. in Napoli; con usuf. vital. a Iocle Filomena fu Matteo moglie di Rocco Faccioli ecc.	Faccioli Giovanni di Rocco, *sordo-muto, inabilitato sotto la curatela di Cosella Michele*, dom. in Napoli; con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 % » »	275451 275452 275453	60 — 60 — 380 —	De Sivo Giacinto, De Sivo Giulio, De Sivo Carmen di Luigi, dom. in Napoli; con usuf. vital. a La Marra Emilio fu Pasquale e De Sivo *Agnello* fu Giacinto congiuntamente.	De Sivo Giacinto, De Sivo Giulio, De Sivo Carmen di Luigi, dom. in Napoli; con usuf. vital. a La Marra Emilio fu Pasquale e De Sivo *Aniello* fu Giacinto congiuntamente.
3.50 % »	799102 799103	462 — 462 —	De Sivo Giacinto, De Sivo Giulio di Luigi, dom. in Napoli; con usufr. vital. come la precedente.	De Sivo Giacinto, De Sivo Giulio di Luigi, dom. in Napoli; con usufr. vital. come la precedente.
Cons. 5 %	184598	15 —	Dagnino Carmelo di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Voltri (Genova); con usuf. a Dagnino Giovanni Battista fu *Giovanni-Battista*, dom. in Voltri (Genova).	Intestata come contro; con usuf. a Dagnino Giovanni Battista fu *Francesco*, dom. in Voltri (Genova).
3.50 %	311137	665 —	Ricotti Teresa fu Carlo, moglie di *Zoppo Gustavo* fu Francesco, dom. in Milano.	Ricotti Teresa fu Carlo, moglie di *Zappa Francesco Gustavo* fu Francesco, dom. in Milano.
»	296244	560 —	Barone Elena dei Marchesi di Montebello fu *Alfonso*, moglie di Thermes Giovanni Battista di Antonio, dom. in Roma.	Barone Elena dei Marchesi di Montebello fu *Alfonso o Carlo-Alfonso* moglie ecc. come contro.
»	585829	49 —	Demicheli *Maria* di Stefano moglie di Bergaglio Giov. Battista, dom. in Novi Ligure (Alessandria) vincolata.	Demicheli *Gerolama-Catterina-Maria* di Stefano, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % » »	428636 428637 428638	85 — 85 — 85 —	*Rossoni* Maria, *Rossoni* Stefanina, *Rossoni* Giuseppe fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Cattaneo Annunciata fu Ambrogio, ved. di *Rossoni* Carlo, dom. in Treviglio (Bergamo).	*Rozzoni* Maria, *Rozzoni* Stefanina, *Rozzoni* Giuseppe fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Cattaneo Annunciata fu Ambrogio, ved. di *Rozzoni* Carlo, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3061)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	111578 377691 377692	1.040 — 1.110 — 370 —	Sinigaglia *Perlina* fu *Salvatore-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo), nella prima rendita e dom. in Torino nelle altre due rendite. L'ultima rendita è con usufrutto vital. a Sacco Giovanna fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*.	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu *Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro. L'ultima rendita è con usuf. vital. a Sacco Giovanna fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*.
»	147385	5.225 —	Sinigaglia *Perlina* fu *Salvatore-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	750460	413 —	Sinigaglia *Perlina fu Salvatore-Emilio* minore sotto la p. p della madre Sacco *Giuditta* fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo).	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu *Emilio* minore sotto la p. p. della madre Sacco *Giovanna*, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro.
»	779246	11.812, 50	Sinigaglia *Perlina* fu *Salvatore-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo).	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu *Emilio* minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro.
P. N. 5 % »	31339 31340	750 — 250 —	Intestata come la precedente. La seconda rendita è con usuf vital. a Sacco Giovanna, chiamata Giuditta, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo).	Intestata come la precedente. La seconda rendita è con usuf. vital. a Sacco Giovanna, chiamata Giuditta, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	30379 30380	1.350 — 450 —	Intestate come la precedente e con usuf. come la precedente.	Intestate come la precedente e con usuf. come la precedente.
3.50 %	264564	42 —	*Benecchio* Anna fu Pietro nubile, dom. in Angragna (Torino).	*Benech* Anna fu Pietro nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	282330	85 —	*Peyretti* Teresa fu Bartolomeo, minore sotto la tutela di Grella Gabriele fu Antonio, domiciliato in Osasio (Torino); con usuf. vitalizio a *Oberti Angelica* fu Giuseppe ved. di *Peyretti* Bartolomeo.	*Pejretti* Teresa ecc., come contro; con usuf. vital. a *Oberto Angela* fu Giuseppe, ved. di *Pejretti* Bartolomeo.
»	287400	250 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a *Oberti* Angela fu Giuseppe ved. di *Peyretti* Bartolomeo.	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.
»	367947	750 —	Boccalandro Giovanni Battista di Vincenzo, dom. in Finalpia (Genova).	Boccalandro Giovanni Battista di Vincenzo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Genova.
»	386142	300 —	Boccasso *Ersilia* fu Domenico, moglie di *Belladu* Emanuele, dom. in Alessandria.	Boccasso *Arsilia* fu Domenico, moglie di *Balada Carlo-Venanzio-Emanuele*, dom. come contro.
»	426233	250 —	Boccasso *Ersilia* fu Domenico, moglie di Balada Emanuele, dom. in Alessandria.	
»	450405	350 —	Boccasso *Ersilia* fu Domenico, moglie di *Bolada* Emanuele, dom. in Alessandria.	

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % P. N. 5 %	472163 35322	725 — 90 —	Guli Mario fu *Simeone* minore sotto la p. p. della madre Rallo Maria, ved. Guli, dom. in Napoli.	Guli Mario fu *Simone* minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	171513	430 —	Marullo Grazia fu Enrico moglie di *Gregorio del Granatello*, dom. in Milazzo, vincolata.	Marullo Grazia fu Enrico, moglie di *Marchese del Granatello* Gregorio, dom. in Milano, vincolata.
3.50 % » » »	677130 668045 712298 639567	14 — 17,50 17,50 35 —	Intestate come la precedente, vincolate.	Intestate come la precedente.
Cons. 5 %	276402	2.925 —	del Giudice, Settimio, Venturino, Guglielmo e Rosina fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre *Magdaloni Zaira* fu Giuseppe, ved. del Giudice, dom. in Belmonte Calabro (Cosenza).	del Giudice, Settimio, Venturino, Guglielmo e Rosina fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre *Magdalone Rosa-Maria-Costantina-Zaira* fu Giuseppe, dom. contro.
»	310309	455 —	del Giudice, Settimio, Venturino, Guglielmo e Rosina fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre Magdalone *Zaira* fu Giuseppe, ved. del Giudice dom. in Belmonte Calabro (Cosenza).	
3.50 %	254474	238 —	Campiglio Luigia fu Francesco, moglie di Belgeri *Carlo*, dom. in Milano, vincolata.	Campiglio Luigia fu Francesco, moglie di Belgeri *Giosia-Michele-Carlo*, dom. in Milano, vincolata.
»	799954	1.022 —	Bianchetti Giacomo di Luigi, dom. in Milano, con usuf. vital. a Bianchetti *Carlotta* fu Giacomo, ved. di Gianoli Enrico, dom. in Milano.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Bianchetti *Carolina-Rosa-Maria detta Carla* fu Giacomo, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	35260	1.400 —	Cassa rurale di Canale (Cuneo), ipotecata.	Cassa rurale *Cattolica di prestiti* di Canale (Cuneo), ipotecata.
»	35494	700 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	302559	5.500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	665274	143.50	Risso *Nicolò* fu Antonio dom. in Bogliasco (Genova) vincolata.	Risso *Andrea-Emanuele-Michele-Nicolò* fu Antonio, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	157786	700 —	Pastorelli Maddalena fu Roberto, nubile, domiciliata in Briga Marittima (Cuneo).	Pastorelli Maddalena fu Roberto, *minore sotto la tutela di Pastorelli Francesco-Giovanni*, dom. come contro.
»	68847	725 —	Toraldo Gaspare di Francesco, dom. in Tropea (Catanzaro).	Toraldo Gaspare di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 % (1902)	11416	28 —	Fontan *Antonietta fu Michele* ved. di Deyme Francesco, dom. in Exilles (Torino).	Fontan *Francesca-Antonietta* fu Michele, ved. ecc. come contro.
3.50 % (1900)	668807	70 —	Montella *Teresa* fu Pietro, ved. di Procaccini Giovanni, dom. in Airola (Benevento).	Montella *Maria-Teresa-Gabriella* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	138313	25 —	Pensa *Luigi* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre *Pelitti* Isolina fu Calista, ved. Pensa, dom. in Varallo (Novara).	Pensa *Luigi-Sebastiano* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre *Petiti* Isolina fu Calisto, ved. ecc. come contro.
Buono del Tesoro ordinario esercizio 1925-26	1088	Capit. 500 —	Nitti Pasqua di Angelantonio.	Nitti Pasqua di Angelantonio, *minore sotto la p. p. del padre*.
Id.	1089	» 500 —	Nitti Maria di Angelantonio.	Nitti Maria di Angelantonio, *minore sotto la p. p. del padre*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3310)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.